

Alla c.a.

Protocollo J2.2022.0018011 del 28/06/2022

Direttori Sociosanitari ATS

Responsabili degli Uffici di Piano  
degli Ambiti Territoriali della Lombardia

**Oggetto: Chiarimenti in ordine ai requisiti organizzativi/gestionali dei servizi educativi per la prima infanzia**

Con riferimento ai quesiti pervenuti alla scrivente Direzione generale, in ordine a chiarimenti/dubbi interpretativi sulla dgr n. 2929/2020 "*Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della dgr 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni.*" e, nello specifico, sulla formazione continua, sul rapporto operatori socio educativi/bambini nelle ore finalizzate e non finalizzate nonché, sulla tenuta dei registri giornalieri relativi alle presenze del personale e dei bambini, si forniscono le seguenti precisazioni, specificando in via generale che, la responsabilità di tutti gli aspetti legati alla gestione e al buon funzionamento degli asili nido e dei servizi educativi per la prima infanzia è in capo al legale rappresentante dell'ente gestore.

Si chiede cortesemente di favorire la diffusione della presente comunicazione presso gli enti presenti nei territori di riferimento.

**FORMAZIONE CONTINUA**

- L'assolvimento del requisito relativo alla formazione continua è da garantire con riferimento all'anno educativo e non all'anno solare.
- La formazione continua deve essere garantita dal soggetto gestore attraverso la predisposizione di un piano formativo specifico per ogni anno educativo che preveda minimo 20 ore di formazione per gli operatori socioeducativi e 40 ore di formazione per il coordinatore. Pertanto, in fase di vigilanza, l'ente gestore dovrà esibire il suddetto piano formativo, mettendo a disposizione attestati o autocertificazioni di partecipazione alle iniziative di formazione o verbalizzazioni, riferite al coordinatore e agli operatori socioeducativi.
- Per l'assolvimento del requisito relativo alla formazione continua, si considerano validi i corsi/eventi/iniziativa svolti in presenza sia presso la sede dell'unità d'offerta che nel luogo individuato dall'ente gestore o dall'ente formativo oppure, utilizzando piattaforme web con collegamenti da "remoto".
- Le iniziative di formazione e aggiornamento a cui occorre partecipare per l'assolvimento del requisito previsto sono, di norma, organizzate da enti accreditati con Regione Lombardia anche se

possono essere conteggiate iniziative di formazione/supervisione organizzate da provider esterni che rilasciano attestazione di frequenza, anche se non accreditati con Regione Lombardia. Si precisa che sono conteggiabili ai fini della formazione un massimo di 5 ore per anno educativo comprensive di attività di formazione intese come gruppo di miglioramento di cui esista verbale ed attestazione conseguente per ogni partecipante garantite anche dal soggetto gestore (esempio riunioni di approfondimento su temi specifici quali osservazione dei bimbi, relazione con i genitori, etc). A tale riguardo non sono conteggiabili in termini di formazione riunioni di programmazione e/o organizzazione delle attività (ad es: turnistica, etc).

- Per quanto attiene i contenuti della formazione, si richiama quanto previsto dalla circolare regionale n. 18 del 14 giugno 2007 precisando che possono concorrere a definire il piano formativo dell'ente, se pur in modo non esclusivo, anche tematiche relative alla sicurezza (corso base lavoratori, antincendio, primo soccorso, HACCP, etc.). Il piano formativo di ogni anno educativo dovrà comunque sempre comprendere tematiche di carattere pedagogico/educativo.

### **RAPPORTO OPERATORI SOCIO EDUCATIVI/ BAMBINI**

- La dgr n. 2929/2020 prevede che l'asilo nido sia aperto non meno di 9 ore continuative; nell'orario di apertura giornaliero, il soggetto gestore ha la possibilità di individuare almeno 7 ore dedicate ad attività finalizzate. Nelle ore finalizzate, deve essere garantito un rapporto operatore socio educativo/bambini pari a 1:8 mentre nelle ore non finalizzate il rapporto operatore socio educativo/bambini da garantire è 1:10. Inoltre, durante tutto l'orario di apertura del servizio, deve essere garantita la copresenza. Durante le ore finalizzate, il requisito della copresenza dovrà quindi essere garantito sempre con operatori socio educativi mentre, durante le ore non finalizzate, il requisito della copresenza potrà essere garantito anche con addetti ai servizi, volontari, stagisti, tirocinanti. Nulla osta, ovviamente, a che il soggetto gestore opti per garantire il rapporto operatore socio educativo/bambini 1:8 anche nelle ore non finalizzate.
- Stante la facoltà del soggetto gestore di definire il range temporale dedicato alle ore finalizzate e non, anche il riposo pomeridiano dei bambini ("nanna") può rientrare tra le "attività finalizzate" e pertanto dovrà essere garantito il requisito d'esercizio rapporto operatore socio educativo: bambini 1:8.
- Si specifica infine che, con dgr n. 20943/2005 sono stati definiti i criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia prevedendo che il rapporto operatori socio educativi/bambini sia compreso tra 1:7 a 1:5, lasciando facoltà ad ogni Comune di definire i "requisiti di accreditamento" in appositi Bandi, che possono essere ulteriormente migliorativi in merito ai criteri previsti dalla dgr n. 20943/2005. A riguardo, si specifica che la competenza in merito alle verifiche del mantenimento dei requisiti di accreditamento è dei Comuni (l.r. n. 3/2008 e s.m.i.) e pertanto le vigilanze di ATS verificheranno in sede di sopralluogo o con verifiche documentali il mantenimento dei requisiti d'esercizio previsti nella dgr n. 2929/2020.
- Tra le responsabilità del soggetto gestore, si richiama quella relativa all'aggiornamento della Carta dei Servizi nella quale occorre esplicitare, per l'anno educativo in corso, le ore in cui sono previste attività finalizzate ed eventualmente le ore di attività non finalizzata.

### **REGISTRO GIORNALIERO DELLE PRESENZE BAMBINI E OPERATORI A GARANZIA DEI REQUISITI D'ESERCIZIO**

- Tramite i registri presenze giornalieri il soggetto gestore deve dare evidenza degli orari di ingresso/uscita dei bambini e del personale a garanzia dei requisiti organizzativi generali previsti dalla dgr n. 2929/2020.
- Ove non esista un rilevatore automatico delle presenze, il soggetto gestore deve adottare un registro giornaliero sia per i bimbi che per il personale, dove sia indicato l'effettivo orario di ingresso e uscita. La compilazione degli orari di ingresso e uscita nel registro delle presenze giornalieri dei bambini e del personale consente l'attestazione del mantenimento durante tutto l'orario di apertura

dell'asilo nido dei requisiti d'esercizio previsti. La compilazione solo con generici riferimenti (es. non esaustivo: P presente - A assente), non può intendersi sufficiente.

Distinti saluti

Il Dirigente

DAVIDE SIRONI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e con **Responsabile del procedimento: DAVIDE SIRONI – Tel 02/6765.3508**